



TRIBUNALE DI LECCE

IL PRESIDENTE

PROV. N. 79/26

**Oggetto:** Decreto ex art. 175 bis comma 4 c.p.p.: sospensione temporanea dell'utilizzo dell'applicativo APP per il deposito di atti, documenti, richieste e memorie nei procedimenti regolati dal Libro IV, titolo I, capo IV, e titolo II, capo III, del codice di procedura penale nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio.

\*\*\*\*\*

Visto l'art. 1, comma 3 ter, del Decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 30 dicembre 2025 n. 206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 31 dicembre 2025) nonché le modifiche apportate dal D.M. n. 206/2024 all'art. 3 D.M. 29 dicembre 2023 n. 217, dal complesso delle quali scaturisce una precisa regolamentazione circa l'entrata in vigore del processo penale telematico, previsto dagli artt. 110 - 111 - 111 bis - 111 ter del codice di rito, che impone, a far data dal 1° aprile 2026, il deposito telematico degli atti nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI, e titolo II, capo III, del c.p.p. nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio; rilevato che dalla relazione del Mag.Rif., settore penale, alla stregua del funzionamento dell'applicativo APP ai flussi tra l'Ufficio di Procura e la Cancelleria della sezione del riesame di questo Tribunale, è emerso quanto segue:

- in molti casi, l'atto firmato dal giudice non può essere annotato a registro e resta nella card "atti da annotare a registro";
- nel modello di decreto fissazione udienza generato da APP non compare il termine per la notifica;
- in un caso, l'impugnazione è risultata depositata integralmente sul SICP (istanza e allegato), mentre su APP è risultato come ritualmente depositato solo l'allegato;
- in alcuni casi la richiesta atti non viene completata per ragioni che non sono comprensibili (malgrado sia stata inviata, risulta ancora inserita fra gli atti da completare, alla voce "atti in lavorazione - stato da validare", mentre nel registro di consultazione relativo alla storia dei singoli atti il documento viene classificato come incompleto per "mancato inserimento numeri procedimento");
- quando viene firmata la richiesta atti ex art 324 cpp, non è possibile inviarla perché non viene associata al fascicolo;
- quando la cancelleria riceve gli atti dalla Procura o dal GIP, non è possibile consultarli prima di accettarli, e l'unica operazione che è possibile compiere è quella di visualizzare in anteprima la nota di trasmissione, ciò non consente di intraprendere interlocuzioni utili a verificare la completezza degli atti.

Ne discende che ad oggi non risulta garantita la trasmissione del fascicolo di causa completo di tutti gli atti come compiutamente individuati dall'organo chiamato ex lege nelle singole occasioni all'evasione del suddetto incumbente (Procura

*ovvero sezione Gip nella maggioranza dei casi).*

*Vanno nel complesso ribadite alcune criticità che possono gravemente incidere sulla tempestività del deposito degli atti da parte del personale giudicante che già si erano riferite nella precedente relazione, non essendosi in tale ambito registrati avanzamenti apprezzabili.*

Inoltre, APP presenta criticità anche in relazione a settori in cui non è stata prorogata l'efficacia del decreto ex art. 175 bis c.p.p.

*“Con riferimento all'utilizzo dell'applicativo APP da parte della Sezione Gip/Gup, deve ancora segnalarsi che continuano a verificarsi malfunzionamenti dell'applicativo in questione, nonché rallentamenti ed interruzioni per quanto concerne il collegamento internet.*

*Simili disfunzioni perdurano anche per ore, così ostacolando e pregiudicando la sottoscrizione e il deposito telematico degli atti giudiziari per cui sono previste scadenze ad horas.*

*In tali casi si auspica la previsione di una procedura di emergenza previamente regolamentata, dal momento che l'intervento tecnico di ripristino può rivelarsi nel concreto fatalmente intempestivo.*

*Notevoli difficoltà, ad oggi non emendabili, sono anche insorte nella sottoscrizione e nel deposito di atti giudiziari in relazione ai fascicoli composti da un numero di documenti e atti particolarmente elevato. Più colleghi hanno, infatti, segnalato e documentato l'impossibilità di sottoscrivere e depositare in tali casi atti giudiziari, malgrado i molteplici tentativi esperiti e gli interventi ripetutamente prestati dal personale tecnico, che mai si sono rivelati minimamente risolutivi in argomento.*

*In base a quanto verificato, il problema si ripete con insistenza in relazione ai fascicoli di causa che siano almeno composti da tre faldoni?”.*

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso,

ritenuto che, allo stato, dalle criticità del sistema testé richiamate (solo per grandi linee) possano derivare immediate ricadute sulle normali attività processuali incidendo negativamente sulla loro speditezza e soprattutto sulla loro regolarità, anche formale, potendosi prevedere un'impennata del numero delle impugnazioni per possibili eccezioni difensive aventi ad oggetto il mancato rispetto delle modalità e dei termini previsti dal codice di rito, le cui conseguenze, in caso di accoglimento, potrebbero determinare la scarcerazione di numerosi indagati per gravi reati;

visto l'art. 175 bis c.p.p., considerando quale malfunzionamento del sistema quella forma prevista nel comma 4 di tale articolo che attiene al malfunzionamento cosiddetto "non certificato", e ritenuto che si appalesa tanto opportuno quanto necessario mantenere il regime del doppio binario (con la possibilità per i magistrati ed il personale amministrativo di adottare e depositare atti in formato nativo/digitale ed atti analogici), ricorrendo altresì alle modalità di cui al co. 4 dell'art. 110 c.p.p., almeno fino al 30 settembre 2026, con possibilità di proroga, al fine di consentire, in primo luogo, un'adeguata configurazione dell'applicativo tale da essere facilmente fruibile dalle parti, le opportune verifiche in ordine al suo concreto funzionamento in ragione delle ultime implementazioni del

sistema, a seguito di un'adeguata sperimentazione delle funzionalità di più recente introduzione al fine di segnalare ulteriori profili di criticità;  
ritenuto che il ricorso alle modalità analogiche, e comunque non telematiche, unitamente o al posto di quelle digitali non sembra poter configurare alcuna nullità in mancanza di previsione specifica, anche alla luce del disposto dell'art. 175 bis c.p.p. nonché della possibile sanatoria per il raggiungimento dello scopo;

**P.Q.M.**

attesta il mal funzionamento del sistema informatico in uso presso il Tribunale di Lecce, con riferimento ai procedimenti indicati in narrativa,

d i s p o n e

la proroga della sospensione, con decorrenza 1.06.2026, ex art. 175 bis comma 4, c.p.p., dell'utilizzo dell'applicativo APP - con conseguente possibilità - per i soggetti abilitati interni - di redigere e depositare, anche con modalità non telematiche (mediante il regime del cosiddetto doppio binario) gli atti, documenti, richieste e memorie, ai sensi dell'art. 175 bis co. 3 c.p.p. - relativamente alle fasi disciplinate dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III, codice di procedura penale, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, **fino alla data del 30 settembre 2026**. In ogni caso trova applicazione il disposto di cui agli artt. 110 co. 4 e 111 ter co. 3 c.p.p..

Il Mag.Rif e il R.I.D. del settore penale faranno pervenire, entro il 27 settembre p.v., una relazione sullo stato dell'applicativo in oggetto e del grado della digitalizzazione dell'Ufficio.

Potranno essere convocare, in via d'urgenza, una o più riunioni dell'intero settore penale, unitamente ai Colleghi della Procura della Repubblica, dandone notizia al sottoscritto, ove non ne sia egli stesso il promotore, e alla Dirigente Amministrativa, al Procuratore della Repubblica sede e al Magistrato Referente per l'Informatica di tale Ufficio, al fine di adottare misure organizzative idonee al raggiungimento degli standard informatici richiesti dalla disciplina legislativa e dalla normativa ministeriale vigenti in materia.

D i s p o n e

che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito di questo Tribunale e che lo stesso venga comunicato al Sig. Presidente della Corte d'Appello sede, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, ai presidenti di sezione del settore penale, ai giudici ordinari e onorari del settore penale, al Mag.Rif e al RID del settore penale, alla Dirigente Amministrativa per l'ulteriore comunicazione al settore interessato, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce e alla Camera Penale di Lecce nonché al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia. Direzione Generale dei Servizi Automatizzati.

Lecce, 26 maggio 2026

Il Presidente

Antonio Del Coco  
*A. Del Coco*